

	REP. ____/202____.	
	CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI IVD SOT-	
	TOVUOTO CND W05 E AGHI PER PRELIEVO SOTTOVUOTO CND A010105 OCCOR-	
	RENTI ALLE AA.SS.LL., ALLE AOU DI SASSARI E CAGLIARI E ALL'ARNAS	
	G.BROTZU.	
	L'anno duemila_____, il giorno _____del mese di _____, in Selargius, nella Via	
	Piero della Francesca n. 1, presso gli uffici dell'ARES Sardegna, nanti a me Dott._____,	
	nella mia qualità di Ufficiale Rogante dell'Azienda, autorizzato al rogito dei contratti di cui la	
	predetta Amministrazione è parte giusta deliberazione del Direttore Generale n. ____ del _____,	
	senza la presenza di testimoni, cui le parti intervenute, me consenziente, hanno concordemente	
	ed espressamente rinunciato in conformità ed a termini di legge, sono comparsi:	
	- Dottor _____, nato ____ in data _____, nella sua qualità di Direttore Generale e legale rappre-	
	sentante, dotato dei necessari poteri, dell'ARES Sardegna, e quindi in nome e nell'interesse della	
	predetta amministrazione, con sede legale in Selargius, nella via Piero della Francesca 1, codice	
	fiscale 03990570925 e partita IVA 03990570925 (di seguito e per brevità, anche e solo “Stazione	
	Appaltante” o Azienda) - da una parte;	
	- Sig._____, nato a _____ in data _____, non in proprio ma nella sua	
	qualità di (Amministratore Unico) e Legale Rappresentante, dotato dei necessari poteri, della	
	società _____, con sede legale in _____, Via _____, iscritta al Registro	
	delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____, numero di iscrizione, codice	
	fiscale e partitaIVA _____ (di seguito, per brevità, anche e solo “Fornitore”)- dall'altra	
	parte;	
	Contraenti, la cui identità personale e veste rappresentativa io Ufficiale Rogante,	
	Dr._____, ho personalmente accertato;	
	PREMESSO	
		1

	a) che l'ARES Sardegna, con deliberazione a contrarre n. ____ del ____, ha autorizzato l'esple-	
	tamento di una procedura APERTA ai sensi dell'art. 60, comma 3 D.Lgs. n. 50/2016, al fine di	
	acquisire un'offerta per l'affidamento di un contratto relativo alla fornitura di dispositivi IVD	
	sottovuoto CND W05 e aghi per prelievo sottovuoto CND A010105 occorrenti alle AA.SS.LL.,	
	alle AOU di Sassari e Cagliari e all'Arnas G.Brotzu;	
	b) che con determinazione n. _____ l'ARES Sardegna ha disposto l'aggiudicazione defi-	
	nitiva della procedura aperta di cui all'oggetto, affidando la fornitura all'Operatore Economico	
	_____;	
	c) che il Fornitore è risultato aggiudicatario di tale procedura e, per l'effetto, ha espressamente	
	manifestato la volontà di impegnarsi e, comunque, risulta conseguentemente obbligato ad ese-	
	guire le prestazioni oggetto del presente contratto d'appalto alle condizioni, con le modalità e nei	
	termini stabiliti nel presente atto e nella documentazione che ha regolato la procedura aperta;	
	d) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipulazione del pre-	
	sente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte inte-	
	grante, ivi inclusa cauzione definitiva determinata ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016, costi-	
	tuita dalla polizza fideiussoria distinta al n. _____, emessa in data _____ dalla	
	compagnia _____, per un importo pari ad Euro _____ = (Euro 00/00), a garanzia dell'a-	
	dempimento delle obbligazioni contrattuali;	
	e) che il Fornitore ha accettato di stipulare alle condizioni e termini di cui al presente contratto e	
	dichiara, altresì, che quanto risulta dallo stesso e dagli atti ivi richiamati e/o allegati definisce in	
	modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acqui-	
	sire tutti gli elementi necessari per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e	
	per la corretta formulazione dell'offerta;	
	f) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.	
	1341 e 1342 cod. civ., di accettare espressamente e specificamente tutte le condizioni e patti	
		2

	contenuti nel presente contratto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e conve-	
	nuto con le relative clausole ed, in particolare, dichiara di approvare specificamente le clausole	
	e condizioni riportate in calce al presente atto.	
	Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra indicate,	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	ARTICOLO 1. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI	
	1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle premesse stesse e nel prosieguo	
	del presente atto, ivi compresa la deliberazione di aggiudicazione della procedura, ancorché non	
	materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto. 2. Ven-	
	gono, altresì, materialmente allegati al presente contratto, per formarne parte integrante e sostan-	
	ziale, i seguenti atti: l'Allegato "A" (Offerta tecnica ed Economica del Fornitore prot. _____),	
	l'Allegato "B" (Patto di Integrità).	
	3. Il Fornitore dichiara di avere piena ed esatta conoscenza di tutti gli atti e documenti sopra	
	indicati, compresi quegli atti e documenti che, sebbene non materialmente allegati, formano parte	
	integrante e sostanziale del presente Contratto.	
	ARTICOLO 2. DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA. DEFINI-	
	ZIONI	
	1. Il presente Contratto è regolato: a) da quanto previsto nel Contratto stesso e dai documenti,	
	atti e normative nello stesso richiamati e/o allegati; b) dalle norme di cui al D.Lgs. 50/2016 e	
	dalla restante normativa in materia di contratti pubblici; c) dalle norme del codice civile; d) dalle	
	norme in materia di contabilità applicabili alla Stazione appaltante.	
	2. In ipotesi di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto di-	
	chiarato nell'offerta tecnica del Fornitore, prevarrà quanto contenuto nel presente contratto, fatta	
	salva l'ipotesi in cui l'Offerta tecnica contenga, a giudizio della Stazione Appaltante, previsioni,	
	termini e/o condizioni di esecuzione della fornitura e dei servizi complementari migliorative.	
	3	

	3. Nell'ipotesi in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità e/o disposi-	
	zioni comunque obbligatorie non suscettibili di inserzione automatica e di diritto nel presente	
	Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto stesso, la Sta-	
	zione Appaltante e il Fornitore potranno negoziare e pattuire le necessarie ed opportune modifi-	
	che ed integrazioni al contenuto del presente atto, sul presupposto di un equo temperamento	
	dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.	
	4. Ferme restando le definizioni contenute nella documentazione di negoziazione, nell'ambito	
	del presente contratto si intende per:a) Stazione Appaltante o Azienda: ARES Sardegna -Azienda	
	Regionale della Salute;b) Fornitore e/o Appaltatore: l'Operatore economico _____, risul-	
	tato aggiudicatario della procedura aperta di cui alle premesse e che, conseguentemente, sotto-	
	scrive il presente contratto, obbligandosi a quanto nello stesso pattuito;c) termini: i termini indi-	
	cati nel presente contratto si intendono come giorni solari/naturali consecutivi, laddove non di-	
	versamente specificato nel presente atto; il giorno lavorativo, laddove espressamente indicato, si	
	intende dal lunedì al venerdì, esclusi sabato e festivi.	
	ART. 3. OGGETTO E VALORE DEL CONTRATTO	
	1. Il presente Contratto contiene la disciplina normativa e contrattuale relativa alla prestazione,	
	da parte del Fornitore ed in favore dell'ARES Sardegna, della fornitura di “dispositivi IVD sot-	
	tovuoto CND W05 e aghi per prelievo sottovuoto CND A010105” per un valore complessivo	
	pari ad € _____, iva esclusa.	
	2. Con la stipulazione del presente contratto il Fornitore si obbliga espressamente ed irrevoca-	
	bilmente a prestare, in favore della predetta Stazione Appaltante, le seguenti forniture:	
	a) la fornitura di dispositivi IVD sottovuoto CND W05 e aghi per prelievo sottovuoto CND	
	A010105, lotti_____ conformi alle tipologie, specifiche e configurazioni minime indicate	
	in offerta, sino alla concorrenza dei quantitativi nella stessa previsti;	
	b) l'erogazione di servizi connessi all'esecuzione della fornitura in argomento, cioè da intendersi	
		4

		inclusi nel prezzo offerto per la fornitura.	
		3. Le Forniture ed i servizi sopra indicati dovranno essere prestati con le modalità, nei termini	
		ed alle condizioni tutte stabilite nel presente Contratto e, laddove migliorative, nell'offerta for-	
		mulata dal Fornitore nel corso della procedura. I prodotti consegnati alla Stazione appaltante	
		dovranno avere la configurazione e le specifiche indicate nell'Offerta n. _____ (Allegato A).	
		4. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, nell'ipotesi in cui si renda necessario	
		in corso di esecuzione del contratto, l'ARES Sardegna potrà imporre al Fornitore un aumento o	
		una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, il	
		tutto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi offerti nella procedura indicata nelle precedenti	
		premesse.	
		5. L'ARES Sardegna si riserva di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni con-	
		trattuali, anche in corso d'opera, per la verifica di conformità dell'esecuzione della fornitura e dei	
		servizi rispetto alle previsioni del Contratto.	
		ART. 4. DURATA	
		1. Il Contratto ha una durata di mesi VENTIQUATTRO e spiega i suoi effetti dalla data della	
		sua sottoscrizione.	
		ART. 5. CONSEGNA, MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA 1.	
		La fornitura dei prodotti oggetto del presente contratto dovrà essere eseguita dal Fornitore con	
		le modalità stabilite nella documentazione di negoziazione e consegnate direttamente al/i piano/i	
		presso le Sedi delle Farmacie delle Unità ordinanti dei PP.OO. e Servizi Territoriali	
		dell'Azienda.	
		2. La consegna della fornitura di cui sopra si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa,	
		ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto,	
		facchinaggio, consegna al piano, posa in opera ed asporto dell'imballaggio.	
		3. Il Fornitore è obbligato a dare esecuzione a Ordinativi di Fornitura di importo complessivo	
		5	

	maggiore o uguale a € 200,00 (euroduecento/00) IVA esclusa. Resta, pertanto, facoltà del For-	
	nitore dare seguito a Ordinativi di importo inferiore a quello sopra indicato.	
	4. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l'esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura	
	deve avvenire in un'unica consegna, salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e l'Azienda.	
	5. Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare: numero di riferimento dell'Ordi-	
	nativo di Fornitura, data, luogo di consegna, elenco dettagliato della merce consegnata, numero	
	del lotto di produzione e data di scadenza dei singoli prodotti.	
	6. Il Fornitore deve effettuare la consegna, in porto franco, dei beni oggetto del Contratto entro	
	il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione dell'Ordinativo di	
	Fornitura, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 9 del presente contratto "Penali".	
	7. In casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nell'Or-	
	dinativo di Fornitura ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell'Azienda,	
	il Fornitore deve effettuare la consegna entro 48 ore naturali e consecutive dal ricevimento della	
	richiesta medesima, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art.9 "Penali".	
	8. Nel caso in cui il Fornitore non proceda alla consegna della merce entro i suddetti termini,	
	l'Azienda procede direttamente all'acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità della	
	merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo alla Ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione	
	di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al successivo articolo "Penali". 9. Il	
	personale dell'Azienda, all'atto di ogni consegna, può verificare la conformità dei prodotti con-	
	segnati.	
	10. La firma all'atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza del materiale	
	inviato rispetto a quello richiesto. La quantità può essere accertata dall'Azienda in un secondo	
	momento e deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore. Eventuali ecce-	
	denze non autorizzate non vengono riconosciute e di conseguenza vengono restituite al Forni-	
	tore.	
		6

	11. L'accettazione della merce non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbli-	
	gazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all'atto della con-	
	segna, né lo esime dall'obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere	
	all'atto dell'utilizzazione della merce consegnata.	
	12. In caso di mancata rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi prescritti dal Capi-	
	tolato, la merce viene restituita al Fornitore che è tenuto a ritirarla a sue spese e a sostituirla entro	
	7 (sette) giorni dal ricevimento della segnalazione. La merce non accettata resta a disposizione	
	del Fornitore che dovrà ritirarla a sua spese. E' a carico del Fornitore ogni danno relativo al	
	deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 15 (quindici) giorni dalla	
	comunicazione potrà essere inviata al fornitore addebitando ogni spesa sostenuta.	
	13. La comunicazione della contestazione interrompe i termini di pagamento della sola merce in	
	contestazione, fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle caratteri-	
	stiche della tipologia e quantità richieste dall'Azienda.	
	14. Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce	
	contestata, l'Azienda procede direttamente all'acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e	
	qualità della merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo all'Operatore economico ag-	
	giudicatario, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al	
	successivo art. 9 "Penali".	
	ART. 6. CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO. FATTURAZIONE	
	1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall'Azienda in forza degli Ordinativi di Forni-	
	tura sono calcolati sulla base dei prezzi unitari netti riferiti all'offerta.	
	2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel	
	pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti uni-	
	camente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori o subappal-	
	tatori non possono vantare alcun diritto nei confronti dell'Azienda.	
		7

	3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dei singoli	
	Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni ema-	
	nate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrat-	
	tuale.	
	4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri	
	calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipenden-	
	temente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo ri-	
	schio e/o alea. Il Fornitore non potrà, pertanto, vantare alcun diritto ad ulteriori somme e com-	
	pensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo determinato come sopra.	
	5. Le somme portate dalle fatture emesse come sopra indicato verranno corrisposte dalla ARES	
	Sardegna al Fornitore secondo la normativa vigente in materia di contabilità della Stazione Ap-	
	paltante, previo accertamento delle prestazioni effettuate. In conformità a quanto previsto dall'art	
	1, commi 209-214 L. 24/12/2007 n. 244s.m.i. e dalle successive normative e provvedimenti at-	
	tuativi, tali fatture dovranno essere inviate esclusivamente in forma elettronica, in osservanza	
	delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82s.m.i.	
	e dai successivi decreti attuativi, ed il relativo corrispettivo verrà corrisposto dalla ARES Sarde-	
	gna a 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della/e fattura/e ed accreditato sul conto	
	corrente indicato dal Fornitore, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge 13 agosto 2010 n.	
	136, in sede di presentazione della documentazione per la stipulazione del presente contratto. Il	
	Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della	
	Legge citata e si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni	
	modifica relativa ai dati comunicati.	
	6. La/e fattura/e emessa/e dal Fornitore a fronte dell'esecuzione della fornitura affidata con il	
	presente atto dovrà contenere il riferimento al presente contratto ed all'ordinativo di fornitura	
		8

	emesso dalla Stazione appaltante in esecuzione dello stesso. Tale/i fattura/e dovrà, inoltre, ripor-	
	tare il riferimento al Codice Identificativo Gara (CIG). Detto CIG dovrà, altresì, essere indicato	
	dalla ARES Sardegna nel relativo mandato di pagamento, il tutto ai fini dell'ottemperanza agli	
	obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3	
	Legge 13 agosto 2010 n. 136, nel testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni.	
	7. L' ARES Sardegna, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, provvederà ad acquisire	
	d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità dell'ag-	
	giudicatario in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi ob-	
	bligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.	
	8. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alla ARES	
	Sardegna le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito indicate nel pre-	
	sente Contratto; in difetto di tale comunicazione ed anche se le variazioni venissero pubblicate	
	nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezione alcuna in ordine ad eventuali ritardi	
	dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.	
	9. Resta ben inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione	
	dei servizi, salvo quanto diversamente previsto nel presente contratto e/o dalla vigente normativa	
	d'Appalto. Laddove il Fornitore si dovesse rendere inadempiente a tale obbligo, il presente con-	
	tratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione di volontà da	
	comunicarsi con lettera raccomandata A/R o PEC da parte delle Stazione Appaltante.	
	10. L'importo dovuto dall' ARES Sardegna per tale/i fattura/e potrà essere ridotto per somma	
	corrispondente all'importo delle eventuali penali applicate al Fornitore.	
	11. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti della ARES Sardegna	
	a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nel	
	rispetto delle disposizioni di cui all'art 106 del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed	
		9

	impregiudicata la possibilità per la Stazione Appaltante di opporre al cessionario tutte le mede-	
	sime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esau-	
	stivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto	
	dovuto al Fornitore stesso in relazione all'ordinativo di fornitura.	
	Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenti-	
	cata e devono essere notificate alla ARES Sardegna. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge	
	n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in materia di tracciabilità dei flussi finanziari al succes-	
	sivo articolo 17.	
	12. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle	
	Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972	
	("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014 e le relative	
	disposizioni di attuazione.	
	ART 7. OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE	
	1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi integralmente remunerati con il corrispettivo indi-	
	cato nel presente contratto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei ser-	
	vizi oggetto del contratto stesso, nonché ad ogni attività connessa e/o accessoria che si rendesse	
	necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto	
	e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali	
	spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.	
	2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle	
	norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel pre-	
	sente contratto e negli atti ivi richiamati e/o allegati.	
	3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tec-	
	niche ed alle specifiche indicate nel presente Contratto, nell'Offerta tecnica del Fornitore e, più	
		10

	in generale, nella documentazione della procedura. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osser-	
	vare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di	
	sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.	
	4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di	
	cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente contratto, reste-	
	ranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo	
	indicato nel presente contratto, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di	
	compensi a tal titolo, nei confronti dell'ARES Sardegna, assumendosene ogni relativa alea.	
	5. Il Fornitore, inoltre, si impegna espressamente a:	
	a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione della	
	fornitura di cui al presente contratto secondo quanto specificato nel contratto stesso e nell'offerta	
	tecnica;	
	b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione	
	e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;	
	c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a	
	garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;	
	d) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni ope-	
	rativa, di indirizzo e di controllo che in sede di esecuzione del contratto saranno eventualmente	
	comunicate dall'ARES Sardegna;	
	e) manlevare e tenere indenne l'ARES Sardegna da qualsivoglia conseguenza derivante dalla	
	eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie	
	vigenti.	
	6. Le attività necessarie per l'esecuzione della fornitura e la prestazione dei servizi di cui al pre-	
	sente contratto, da svolgersi presso i presidi e le unità operative dell'ARES Sardegna, dovranno	
		11

	essere eseguite senza interferire nel normale lavoro dei predetti presidi ed unità operative; mo-	
	dalità e tempi dovranno comunque essere concordati con i referenti della Stazione Appaltante. Il	
	Fornitore, peraltro, prende atto ed accetta che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni con-	
	trattuali i presidi e le unità operative della ARES Sardegna continueranno ad essere utilizzati dal	
	personale della predetta amministrazione e/o da terzi autorizzati e/o dagli utenti e, di conse-	
	guenza, dichiara sin d'ora di rinunciare espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso	
	nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più	
	onerosa dalle attività svolte presso i presidi e le unità operative dell'ARES Sardegna.	
	7. Il Fornitore è obbligato e si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle	
	diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere presso i presidi e le unità opera-	
	tive della Stazione Appaltante nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo re-	
	stando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.	
	8. Il Fornitore si obbliga a consentire all'ARES Sardegna di procedere, in qualsiasi momento ed	
	anche senza preavviso, ad eventuali verifiche in merito alla corretta esecuzione delle prestazioni	
	contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali	
	verifiche.	
	9. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni e direttive relative alla corretta esecu-	
	zione del contratto che dovessero essere eventualmente impartite dall'ARES Sardegna e si ob-	
	bliga, altresì, a dare immediata comunicazione alla predetta Amministrazione di ogni circostanza	
	che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al contratto ed all'ordinativo di fornitura.	
	10. In conformità a quanto previsto dall'art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento a	
	tutti i subcontratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore	
	stesso di comunicare all'ARES Sardegna il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'og-	
	getto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni	
		12

	avvenute nel corso del subcontratto dovranno del pari essere comunicate alla Stazione Appal-	
	tante.	
	ART. 8. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO. INADEMPIENZE RE-	
	TRIBUTIVE E CONTRIBUTIVE	
	1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti	
	dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari n materia di lavoro, ivi compresi quelli in	
	tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico	
	tutti i relativi obblighi ed oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione	
	delle obbligazioni derivanti dal presente contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008	
	n. 81.	
	2. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle	
	attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai con-	
	tratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili, alla data di stipula del Contratto, alla categoria	
	e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modi-	
	fiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 95, comma 10 e all'art. 97 del	
	D. Lgs. n. 50/2016.	
	3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il	
	dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza	
	e fino alla loro sostituzione.	
	4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vin-	
	colano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda	
	da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.	
	5. È a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli	
	infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di propria spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti	
	i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle	
		13

		persone addette ai lavori e dei terzi, dandone all'ARES Sardegna, a semplice richiesta, opportuna	
		documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di	
		lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne l'Amministrazione da qualsi-	
		voglia onere e responsabilità.	
		6. Ai sensi di quanto previsto all'art. 30, comma 5 D. Lgs. 50/2016, nel caso in cui la Stazione	
		Appaltante riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnala un'ina-	
		dempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto di	
		Fornitura, la Stazione Appaltante provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadem-	
		pienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà	
		disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.	
		7. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente	
		comma, si applica la procedura prevista dall'art. 30 comma 6 del D.Lgs. 50/2016.	
		ART. 9. PENALI	
		1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo non imputabile alla Stazione Appaltante, a cause di forza	
		maggiore o a caso fortuito rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti, l'ARES Sar-	
		degna potrà applicare al Fornitore una penale compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'im-	
		porto netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.	
		2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in modo anche	
		solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente contratto e rispetto a quanto con-	
		tenuto e previsto negli atti e documenti allo stesso allegati e/o richiamati e/o nell'ordinativo di	
		fornitura. In tal caso l'ARES Sardegna applicherà al Fornitore la corrispondente penale sino alla	
		data in cui la fornitura inizierà a essere eseguita in modo effettivamente conforme al presente	
		contratto, agli atti e documenti ivi allegati e/o richiamati, e all'ordinativo di fornitura, fatto salvo	
		il risarcimento del maggior danno.	
		ARTICOLO 10. CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE	
		14	

	DELLE PENALI.	
	1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sta-	
	bilite nel contratto dovranno essere contestati per iscritto al Fornitore dall'ARES Sardegna.	
	2. In caso di contestazione di un inadempimento da parte dell'ARES Sardegna, il Fornitore dovrà	
	comunicare per iscritto all'Amministrazione le proprie deduzioni, supportate dalla necessaria do-	
	cumentazione a comprova di quanto asserito, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni naturali e	
	consecutivi decorrenti dalla ricezione della contestazione. Qualora le predette deduzioni non per-	
	vengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestiva-	
	mente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, ad escludere l'imputabilità	
	dell'inadempimento, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel presente con-	
	tratto a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.	
	3. L'ARES Sardegna potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al	
	presente contratto con quanto dovuto al Fornitore a qualsivoglia titolo, quindi anche con i corri-	
	spettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della garanzia definitiva disciplinata nel presente	
	contratto e/o di altre eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida,	
	ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.	
	4. L'ARES Sardegna potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima	
	del 10% (dieci per cento) dell'importo/valore massimo complessivo del presente contratto,fermo	
	il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicate	
	raggiunga il predetto limite del 10% (dieci per cento) si rinvia a quanto previsto dal successivo	
	articolo 12.	
	5. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente contratto non esonera in nessun	
	caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha	
	fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.	
	ART. 11. GARANZIE DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ	
		15

	1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con	
	la stipulazione del presente contratto, il Fornitore stesso ha stipulato in favore dell'ARES Sarde-	
	gna, a titolo di garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, la polizza fideius-	
	soria a prima richiesta indicata nelle premesse del presente contratto.	
	2. Tale garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del	
	debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile,	
	nonché l'operatività della garanzia medesima - entro quindici giorni, a prima e semplice richiesta	
	scritta della Stazione Appaltante.	
	3. La predetta garanzia garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, inclusi quelli	
	in relazione ai quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che	
	l'ARES Sardegna, fermo restando quanto previsto dal presente contratto in relazione alle penali	
	contrattuali, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.	
	4. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento de-	
	gli stessi obblighi, il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della	
	liquidazione finale nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di Integrità, salva comun-	
	que la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia definitiva, nei limiti	
	dell'importo massimo garantito, copre altresì: a) l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il com-	
	pletamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore;	
	b) il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza	
	di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, prote-	
	zione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi	
	dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione del contratto stesso. La garanzia opera	
	nei confronti della ARES Sardegna a far data dalla sottoscrizione del Contratto.	
	5. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta	
	esecuzione delle obbligazioni contrattuali e sarà progressivamente svincolata nei termini, con le	

	modalità ed alle condizioni previste dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, previa deduzione di eventuali crediti della Stazione Appaltante nei confronti del Fornitore.	
	6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di giorni 15 (quindici) dal ricevimento della relativa richiesta inoltratagli dall'ARES Sardegna, a pena di risoluzione del contratto.	
	7. Per quanto non previsto nei commi precedenti si fa integrale rinvio alla vigente normativa di cui all'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016.	
	8. Il Fornitore riconosce che, in conseguenza dell'affidamento allo stesso della fornitura e dei servizi di cui al presente contratto, sono di sua esclusiva competenza e spettanza l'adozione, nell'esecuzione di quanto previsto dall'appalto, di tutte le iniziative idonee ad evitare qualsiasi danno che possa colpire cose o persone. Con la stipula del contratto il Fornitore, pertanto, assume esclusivamente ed in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno od infortunio causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell'ARES Sardegna e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi estranei al rapporto contrattuale.	
	9. In particolare, con la stipula del presente contratto il Fornitore si impegna ed obbliga espressamente nei confronti della ARES Sardegna a tenerla indenne e manlevarla da ogni responsabilità e/o conseguenza derivante dai fatti e dagli eventi dianzi descritti. Il Fornitore, inoltre, provvederà a sua cura e spese alla sottoscrizione dell'assicurazione obbligatoria per legge di tutti i tecnici da esso dipendenti.	
	ARTICOLO 12. RISOLUZIONE. RECESSO	
	1. In ipotesi di inadempimento del Fornitore anche ad una sola delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto di fornitura che perduri oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che gli verrà intimato a mezzo raccomandata A.R. o PEC dall'ARES Sardegna	
		17

	al fine di porre fine all'inadempimento, l'ARES Sardegna ha facoltà, ai sensi dell'art. 1454 cod.	
	civ., di intendere senz'altro risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione,	
	ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di proce-	
	dere nei confronti del Fornitore.	
	2. Ferme restando le ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto o da vigenti disposi-	
	zioni di legge, l'ARES Sardegna, senza bisogno di intimare alcun termine per l'adempimento,	
	potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa	
	conforme dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo raccomandata A.R. o PEC, nelle	
	seguenti ipotesi: a) il Fornitore risultava, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una	
	delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto, pertanto, essere escluso dalla	
	gara; b) in tutte le ipotesi, qualora venisse accertata la non sussistenza ovvero la cessazione di	
	alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara di cui in premessa, per la stipulazione	
	del contratto e/o per lo svolgimento delle attività nello stesso dedotte; c) mancata reintegrazione	
	della garanzie definitiva eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal rice-	
	vimento della relativa richiesta da parte dell'ARES Sardegna;d) in ipotesi di azioni giudiziarie	
	per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed, in generale, per la violazione di diritti esclusivi	
	di terzi, promosse contro l'ARES Sardegna in relazione a quanto prestato dal Fornitore in ese-	
	cuzione del contratto; e) applicazione di penali oltre la misura massima del 10% (dieci per cento)	
	del valore complessivo del contratto; f) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal	
	Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo	
	D.P.R. n. 445/2000; g) nel caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al	
	D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;	
	h) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone	
	l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle	
	relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011,	
	18	

	oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80	
	del D. Lgs. n. 50/2016 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente	
	risultino positivi; i) in ipotesi di violazione del divieto di cessione del contratto sancito nel pro-	
	sieguo del presente atto; j) in ogni ipotesi in cui le prestazioni e/o adempimenti dell'aggiudicata-	
	rio descritte nel presente contratto, nel capitolato tecnico e, più in generale, nella documentazione	
	allegata al presente atto e/o ivi richiamata siano espressamente prescritte e richieste al Fornitore	
	a pena di risoluzione del contratto; k) nelle ipotesi disciplinate e previste dall'art. 106 D.Lgs. n.	
	50/2016.	
	3. Ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, nel caso di risoluzione del contratto il	
	Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato de-	
	gli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.	
	4. In tutti i casi di risoluzione del contratto la Stazione Appaltante avrà diritto di escutere la	
	garanzia definitiva. Ove l'escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente	
	importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R o PEC. In ogni caso,	
	resta fermo il diritto dell'ARES Sardegna al risarcimento dell'ulteriore maggior danno. Restano	
	salve le ulteriori ipotesi di risoluzione di diritto del contratto previste dalla normativa vigente in	
	materia di contratti stipulati con le stazioni appaltanti pubbliche, nonché le ipotesi di risoluzione	
	previste dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.	
	5. Fermo restando quanto previsto dagli arti 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs.	
	159/2011, la Stazione Appaltante ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto,	
	in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso, nelle ipotesi di: a) giusta causa, b)	
	reiterati inadempimenti del Fornitore. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo mera-	
	mente esemplificativo e non esaustivo:- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso	
	ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali,	
	che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione	
		19

	dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un	
	liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni	
	o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art.	
	110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016; - in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il	
	rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.	
	6. In ipotesi di mutamenti di carattere organizzativo e/o normativo interessanti l' ARES Sarde-	
	gna, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa	
	Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente Contratto, con	
	un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera racco-	
	mandata A/R o PEC.	
	7. Nei casi sopra indicati il Fornitore ha diritto al pagamento da parte della Stazione Appaltante	
	delle prestazioni contrattuali correttamente eseguite, secondo i corrispettivi e condizioni previsti	
	nel presente contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a far valere qualsivoglia ulte-	
	riore pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rim-	
	borso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ. 8. La Stazione Appaltante	
	ha, inoltre, diritto, ai sensi dell'art. 109 D.Lgs. n. 50/2016, di recedere dal contratto in qualunque	
	tempo, previo il pagamento delle prestazioni relative alle forniture e servizi eseguiti, oltre al	
	decimo dell'importo delle forniture e servizi non eseguiti. Si fa rinvio, per il resto, a quanto di-	
	sposto dall'art. 109 citato.	
	ARTICOLO 13. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	
	È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto di fornitura	
	stipulato con l'ARES Sardegna, a pena di nullità della cessione stessa. In caso di violazione del	
	divieto di cessione di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto di	
	quest'ultima al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del con-	
	tratto.	
		20

	ART. 14. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	
	1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali conseguenti alla sti-	
	pulazione del presente Contratto tra lo stesso e l'ARES Sardegna, ivi comprese quelle di bollo e	
	registrazione. Rimangono in capo all'ARES Sardegna oneri su di essa gravanti ai sensi della	
	vigente normativa.	
	2. Poiché le prestazioni di cui al presente contratto verranno effettuate dal Fornitore nell'esercizio	
	di attività di impresa e che trattasi, pertanto, di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Ag-	
	giunto, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi	
	dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.	
	ART. 15 FORO COMPETENTE	
	Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'ARES Sardegna ed il Fornitore con riferi-	
	mento alla stipulazione, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto e per ogni altra	
	controversia relativa al Contratto stesso, sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.	
	ART. 16. RISERVATEZZA	
	1. Il Fornitore e l'ARES Sardegna sono obbligati, ciascuno per quanto di propria competenza, a	
	non divulgare le informazioni di cui verranno reciprocamente a conoscenza nell'ambito dell'ese-	
	cuzione del contratto.	
	2. Il Fornitore, in particolare, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi	
	comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in pos-	
	sesso e, comunque, a conoscenza in corso di esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun	
	modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi	
	diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto stesso e, comunque, per i	
	cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale tra lo stesso e l'ARES	
	Sardegna. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.	
		21

	3. Il Fornitore è responsabile, inoltre, dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, del rispetto degli obblighi di riservatezza di cui sopra.	
	4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza l'ARES Sardegna ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire la predetta Stazione Appaltante di tutti i danni che a questa dovessero derivare dalla violazione degli obblighi anzidetti.	
	5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del presente contratto stipulato con l'ARES Sardegna, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare ed appalti ed, in ogni caso, in adempimento di specifici obblighi di legge.	
	6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e del Regolamento UE n. 2016/679, nonché gli eventuali ulteriori provvedimenti in materia.	
	ART. 17. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE	
	1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, nel testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni, il Fornitore siobbliga a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta legge in merito agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.	
	2. Salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, si conviene che, in ogni caso, la Stazione Appaltante, in conformità alla previsione di cui all'art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136 citata, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A.R. o PEC, per l'ipotesi in cui le transazioni siano	
		22

	eseguite senza utilizzare il bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire	
	la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.	
	3. In ogni caso, si conviene che l'ARES Sardegna, senza bisogno di assegnare previamente alcun	
	termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod.	
	civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A.R. o PEC, nell'ipotesi	
	di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.	
	4. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni	
	dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi iden-	
	tificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice	
	fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.	
	5. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, in conformità alle previsioni di cui	
	all'art. 3, comma 9 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i	
	subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale cia-	
	scuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto	
	2010 n. 136.	
	6. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della	
	propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra citata ne dà	
	immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Go-	
	verno - della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.	
	7. L'ARES Sardegna verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità	
	assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di	
	tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge citata. Con riferimento ai contratti di subforni-	
	tura, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'ARES Sardegna, oltre alle informazioni di cui all'art.	
	105 del D.Lgs. n. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R.n. 445/2000,	
	attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita	
		23

	clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari,	
	restando inteso che l'ARES Sardegna si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veri-	
	dicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti sti-	
	pulati, e di adottare, all'esito di tale verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge	
	e di contratto.	
	8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora	
	A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a	
	comunicare il CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo	
	stesso venga riportato negli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare	
	un conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico	
	bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore stesso riportando il CIG/CUP	
	dallo stesso comunicati.	
	ART. 18. CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO DI INTEGRITÀ	
	1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del “Regolamento recante codice di comportamento	
	dei dipendenti pubblici” (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62), come già recepito ed approvato con De-	
	liberazione del Direttore Generale della già ATS Sardegna n. 501 del 29.06.2017, consultabile	
	sul sito istituzionale ARES Sardegna nella sezione “Amministrazione Trasparente” e di unifor-	
	marsi ai principi ivi contenuti, nell'osservanza di quanto previsto dall'art. 2 comma 3 del Decreto	
	n. 62 citato.	
	2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al precedente	
	comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'ARES Sardegna ha facoltà di di-	
	chiarare risolto il presente contratto. In tal caso l'ARES Sardegna, verificata l'eventuale viola-	
	zione, contesta per iscritto il fatto al Fornitore, assegnando un termine non inferiore a giorni 10	
	(dieci) per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o	
	risultassero non accoglibili, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto, fatto	
	24	

	salvo il risarcimento del danno.	
	3. Al presente contratto viene allegato sub “B”, per formarne parte integrante, il modello di Patto	
	di Integrità recepito dalla ARES Sardegna con deliberazione n. 23 del 07/03/2022, ai sensi	
	dell'art. 1 comma 17 della legge 6/11/2012, n. 190, destinato a regolare i comportamenti degli	
	operatori economici e del personale nell'ambito delle procedure di affidamento degli appalti di	
	lavori, servizi e forniture, nonché di tutti i contratti regolati dal D.Lgs.n. 50/2016.	
	4. Il Fornitore dichiara di aver preso visione di tale Patto di Integrità e di accettarne le relative	
	clausole, impegnandosi ad operare nel rispetto dei principi e previsioni nello stesso contenute.	
	In caso di mancato rispetto, da parte del Fornitore, delle clausole del Patto di Integrità, l'ARES	
	Sardegna ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.	
	ARTICOLO 19. CLAUSOLA FINALE	
	1. Il presente contratto, i suoi allegati e gli altri atti e documenti nello stesso richiamati costitui-	
	scono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena	
	ed esatta conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano	
	quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica	
	al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante	
	atto scritto.	
	2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento delle obbligazioni previste nel	
	presente contratto da parte dell'ARES Sardegna non comporta in nessun caso rinuncia ai diritti	
	ad essa spettanti, riservandosi la predetta Amministrazioni di far valere tali diritti negli ordinari	
	termini di prescrizione.	
	3. Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti;	
	di conseguenza quanto pattuito con il presente atto non verrà sostituito o modificato da eventuali	
	accordi operativi, attuativi o integrativi e/o dall'ordinativo di fornitura, continuando, con essi, a	
	regolare il rapporto contrattuale tra le parti; in ipotesi di contrasti le previsioni del presente atto	
	25	

